



Città di Ostra

Provincia di Ancona

ORIGINALE

Registro Generale n. 37

ORDINANZA

N. 37 DEL 11-11-2022

**Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI SVOLGIMENTO DEI PICCOLI
TRATTENIMENTI MUSICALI ESERCITATI DAGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.**

Della presente ordinanza viene iniziata oggi
giorni consecutivi.

la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15



IL SINDACO

VISTA la legge 26/10/1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che demanda ai Comuni, tra l'altro, ai sensi degli artt. 6 e 7 la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, il coordinamento degli strumenti urbanistici con tale classificazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.1997, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge n. 447/95, che determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità in riferimento alle Classi acustiche di cui alla Tab. A del medesimo D.P.C.M.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09/02/2009 con cui è stato approvato l'Atto di Classificazione acustica del territorio del Comune di Ostra;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09/02/2009 di approvazione del Piano di Risanamento Acustico del territorio comunale comprendente i criteri per lo svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo";

CONSIDERATO CHE i criteri per lo svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo non disciplinano gli orari di svolgimento dei trattenimenti musicali esercitati dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2021, n. 21 "Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche";

VISTO il Regolamento Regionale 04 agosto 2011, n. 5 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ...";

VISTO l'art. 14 del Regolamento Regionale 04 agosto 2011, n. 5, che consente ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande di effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo, nel rispetto delle normative di settore vigenti e a condizione che il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;

VISTO l'art. 14, c. 4 del Regolamento Regionale 04 agosto 2011, n. 5;

VISTO l'art. 4 del D.P.R. 19/10/2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese";

CONSIDERATA la necessità di definire gli orari di svolgimento dei trattenimenti musicali esercitati dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al fine di salvaguardare le esigenze di tranquillità e di riposo dei residenti in alcune fasce orarie;

ORDINA

1. Le attività di diffusione sonora e di intrattenimento musicale, esercitate dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in aree esterne di specifica pertinenza dell'esercizio, possono essere svolte nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

Dalla domenica al venerdì	fino alle ore 01:00 del giorno successivo
---------------------------	---



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Sabato e prefestivi	fino alle ore 01:30 del giorno successivo
---------------------	---

2. Durante l'esercizio dell'attività di cui al punto 1 devono comunque essere rispettati i limiti di immissione acustica previsti dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09/02/2009 con cui è stato approvato l'"Atto di Classificazione acustica" del territorio del Comune di Ostra.
3. Per l'esercizio dell'attività di cui al punto 1 deve essere obbligatoriamente predisposta una specifica documentazione di valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica o, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 19.10.2011, n. 227, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
4. Conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della D.G.R. 896/2003 copia della documentazione di valutazione di impatto acustico (o la dichiarazione sostitutiva) dovrà essere tenuta a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

INFORMA

Fatta salva, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 659 del C.P. "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone", per la violazione di quanto disposto dalla presente ordinanza verranno applicate le seguenti sanzioni:

- Per il mancato rispetto degli orari previsti al punto 1, verrà applicata la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 20.000,00 (pagamento in misura ridotta € 1.000,00), così come previsto dall'art. 10 comma 3 della Legge 26/10/1995, n. 447;
- Per il mancato rispetto dei limiti di immissione acustica previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale, verrà applicata la sanzione da € 1.000,00 a € 10.000,00 (pagamento in misura ridotta € 2.000,00), così come previsto dall'art. 10 comma 2 della Legge 26/10/1995, n. 447;

INFORMA ALTRESI'

Che avverso il presente provvedimento è consentito, ai sensi del D. Lgs. 104/2010, ricorso al T.A.R. delle Marche, nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 1199/1971 nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

INCARICA

La Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del comune.
- L'invio di copia del presente provvedimento a:



Città di Ostra

Provincia di Ancona

- Polizia Locale dell'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone"
- Ufficio SUAP e Attività Economiche dell'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone"
- Stazione Carabinieri di Ostra

IL SINDACO
Dott.ssa Federica Fanesi

Documento informatico firmato digitalmente
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato autografo.